



Con deliberazione podestarile n. 127 del 18 febbraio 1938 - XVI, approvata dall' On. G. P. A. in seduta del 20 aprile 1938, al presente regolamento edilizio sono state apportate le seguenti variazioni :

1°. - *E' stato introdotto l'articolo 38/bis così concepito :*

I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al di sopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria. Solo in casi eccezionali, possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alle disposizioni di cui al precedente comma, quando l'Amministrazione competente, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

2°. - *Gli articoli 39, 41, 44, 45, 46 e 79 sono stati modificati come segue :*

ART. 39.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, di detritici e franosi, o comunque atti a scoscendere, sul confine fra i terreni di natura e resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta. E' consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina a ritiro.

ART. 41.

Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie e comunque idrauliche e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura stessa dovrà essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12, estesi a tutta la lunghezza del muro, e la distanza reciproca tra tali corsi o fasce non potrà essere superiore a metri 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a 1/6 (un sesto) del carico di rottura allo schiacciamento, slittamento e ribaltamento del materiale più debole, di cui sono costruiti.

ART. 44.

Le travi di ferro dei solai a volline o a tavellone devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno ogni m. 2,50 legate fra loro in corrispondenza dei muri in appoggio.

ART. 45.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm. 20; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo e di mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30.

ART. 46.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nel periodo di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le muraure dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato, debbono essere osservate le prescrizioni per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori. I progettisti dei lavori in conglomerato cementizio dovranno depositare preventivamente i loro disegni e calcoli sommari presso la R. Prefettura di Perugia.

Nella calcolazione delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1400 e 2000 per centimetro quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

Per gli altri materiali da costruzione si fa richiamo alle rispettive norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

CAPITOLO VIII

Sanzioni e contravvenzioni

ART. 79.


Coloro che intendono fare nuove costruzioni, ovvero modifiche od ampliamenti ecc. ai sensi e per gli effetti dei precedenti art. 2 e 3, debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari del vigente regolamento di edilizia.

La richiesta dovrà essere redatta in carta legale, corredata dai disegni in competente bollo e di una carta bollata in bianco da L. 4, con applicata una marca dei diritti di segreteria per il prescritto nulla osta.

Il Podestà, a mezzo dei suoi incaricati, potrà far procedere d'ufficio alla visita dei lavori autorizzati, in corso di costruzione per constatarne il loro regolare andamento e l'esatta esecuzione in conformità al progetto denunciato, applicando in caso di inadempienza e di constatata violazione di legge o di regolamento o di esecuzione contraria al progetto denunciato, le sanzioni previste al precedente art. 73, seguendo la prescritta procedura.

Inoltre i contravventori alle norme del presente regolamento saranno puniti a termine della legge 26 febbraio 1928, n. 613 e degli articoli 106, 107, 108, 109, 110 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, numero 383.

Salvo le facoltà concesse dall'art. 55 della legge stessa e 378 della legge sui Lavori Pubblici, nonchè quelle di cui al R. D. L. 25 marzo 1935, n. 640, ed eventuali successive, il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere, a spese dei contravventori costituendosi anche parte civile.



SOMMARIO

CAPITOLO I.

Norme e disposizioni generali.

ART. 1 - Esecuzione opere edilizie	Pag. 3
» 2 - Denuncia per opere edilizie	» ivi
» 3 - Modalità per le denunce	» 4
» 4 - Allegati	» ivi
» 5 - Registro e firme	» 5
» 6 - Domicilio dei firmatari e firme	» ivi
» 7 - Direzione dei lavori e responsabilità	» 6
» 8 - Allineamento delle costruzioni	» ivi
» 9 - Fabbricazione discontinua	» ivi

CAPITOLO II.

Piani regolatori e di ampliamento.

Apertura di strade private ed accessi agli edifici.

ART. 10 - Piani regolatori e di ampliamento	Pag. 7
» 11 -	» ivi
» 12 - Apertura di strade private: loro larghezza	» ivi
» 13 - Sistemazione delle strade private	» 8
» 14 - Chiusura delle vie private	» ivi
» 15 - Accesso agli scarichi non fronteggianti gli spazi pubblici	» ivi
» 16 - Chiusura di aree fabbricabili	» ivi

CAPITOLO III.

Commissione consultiva di edilizia.

ART. 17 - Costituzione	Pag. 9
» 18 - Convocazioni e competenze	» 10

CAPITOLO IV.

Ammissibilità dell'esecuzione di opere edilizie.

ART. 19 - Esame delle denunce di lavori	Pag. 10
» 20 - Deliberazioni	» 11

ART. 21 -	Pag. 12
» 22 - Controllo	» ivi
» 23 - Denuncia di scoperte di avanzi di pregio storico e artistico	» ivi
» 24 - Validità della denuncia	» ivi

CAPITOLO V.

Prescrizione di sicurezza per l'esecuzione.

ART. 25 - Cautele contro i danni e le molestie	Pag. 13
» 26 - Costruzione di assiti	» ivi
» 27 - Disposizioni eccezionali per gli assiti	» 14
» 28 -	» ivi
» 29 - Segnali e lanterne	» ivi
» 30 - Scavi	» 15
» 31 - Ponti di servizio	» ivi
» 32 - Apparecchi per il sollevamento dei materiali	» ivi
» 33 - Cautele da eseguire nelle opere di demolizione	» 16
» 34 - Ingombri	» ivi
» 35 - Uso di canali pubblici	» 17
» 36 - Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza	» ivi
» 37 - Latrine provvisorie per gli operai	» ivi

CAPITOLO VI.

Prescrizioni relative alla solidità.
Igiene e decoro esterno dei fabbricati.

ART. 38 - Obblighi generali	Pag. 17
» 39 -	» ivi
» 40 -	» 18
» 41 -	» ivi
» 42 -	» ivi
» 43 -	» 19
» 44 -	» ivi
» 45 -	» ivi
» 46 -	» ivi
» 47 - Membrature metalliche portanti	» 20
» 48 -	» ivi
» 49 -	» ivi
» 50 - Lucernai delle scale	» 21
» 51 - Anditi esterni (terrazze, balconcini)	» ivi
» 52 - Altezza delle case	» ivi
» 53 -	» ivi
» 54 - Fabbriche in arretrato	» 23
» 55 - Finestre dei sotterranei	» ivi
» 56 - Tettoie	» ivi

ART. 57 - Condotti del fumo	Pag. 24
» 58 - Camini industriali	» ivi
» 59 - Muri tagliafuoco e abbaini	» ivi
» 60 - Canali di gronda e tubi pluviali	» 25
» 61 - Riparazione a tubi pluviali	» ivi
» 62 -	» ivi
» 63 - Balconi e terrazzini pensili	» ivi
» 64 - Decorazioni ed infissi	» 26
» 65 - Insegne, stemmi, cartelli e tende	» ivi
» 66 -	» ivi
» 67 -	» 27
» 68 - Serramenti	» ivi
» 69 - Intonaco e coloritura dei muri	» ivi
» 70 - Cornice di coronamento	» 28
» 71 - Zoccolo	» ivi
» 72 - Marciapiedi	» 29
» 73 - Obblighi di manutenzione	» ivi
» 74 -	» 30
» 75 -	» ivi
» 76 -	» ivi
» 77 -	» 31

CAPITOLO VII.

Numeri civici e servitù speciali pubbliche.

ART. 78 -	Pag. 31
---------------------	---------

CAPITOLO VIII.

Contravvenzioni.

ART. 79 -	Pag. 32
---------------------	---------

CAPITOLO IX.

Entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 80 -	Pag. 32
---------------------	---------

Prezzo di vendita: Lire CINQUE